

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI ASSOCIATI  
ALL'UNIONE COMUNI ALTO CILENTO**

responsabile : ing. Agostino Sica Email: altocilento.cuc@pec.it

**AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE NEL D.  
LEG.VO 50/2016 (ART. 37)**

Il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016 regola con l'art. 37 i casi nei quali le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente ad attivare procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ed in quali casi debbono invece ricorrere ad una centrale di committenza o soggetto aggregatore.

Soglie per acquisti autonomi valevoli per tutte le stazioni appaltanti

In particolare, l'art. 37, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 dispone al primo periodo che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.

Detta disposizione innova in parte il precedente quadro normativo, ove è previsto invece (art. 33, comma 3-bis, del D. Leg.vo 163/2006) che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso forme di aggregazione, fatta salva la possibilità di procedere autonomamente per i soli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro).